

Circolari per la clientela

Proroghe dei versamenti - Estensione ai titolari di reddito di lavoro autonomo e ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni fiscali

1 PREMESSA

Con il DPCM 20.7.2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 21.7.2017 n. 169, è stata disposta la proroga dei versamenti per i titolari di reddito d'impresa, che possono essere effettuati:

- entro il 20.7.2017, senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 21.7.2017 al 20.8.2017, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Con il comunicato stampa 26.7.2017 n. 131, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che è in corso di emanazione un apposito DPCM che estende la proroga dei versamenti ai titolari di reddito di lavoro autonomo.

Inoltre, la proroga interesserà tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione IVA di imprenditori e lavoratori autonomi.

I nuovi termini si applicano solo per il 2017, in deroga alle scadenze ordinarie, che erano state oggetto di un "differimento a regime" ad opera dell'art. 7-*quater* del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225.

2 AMBITO TEMPORALE DELLA PROROGA

Da un punto di vista temporale, i versamenti possono essere effettuati:

- entro il 20.7.2017 (invece del 30.6.2017), senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 21.7.2017 al 20.8.2017 (invece del 31.7.2017), maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

2.1 VERSAMENTI EFFETTUATI ENTRO IL 20.7.2017 CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,4%

In relazione alla nuova scadenza del 20.7.2017 per il versamento senza maggiorazione, la proroga è intervenuta a termine ormai decorso.

In pratica, in relazione ai versamenti rientranti nella proroga, effettuati entro il 20.7.2017 con la maggiorazione dello 0,4%, occorrerà procedere al "recupero" della maggiorazione diventata non più dovuta.

2.2 DIFFERIMENTI IN RELAZIONE AL PERIODO FERIALE

In relazione alla proroga del termine di versamento con la maggiorazione dello 0,4%, il DPCM 20.7.2017 e il comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26.7.2017 n. 131 indicano la data del 20.8.2017, che cade di domenica. Non vi sono però dubbi che il versamento slitti al successivo lunedì 21 agosto.

Non sono invece applicabili le sospensioni feriali fino al 4 settembre introdotte dall'art. 7-*quater* del DL 193/2016 (conv. L. 225/2016), che riguardano solo il termine di 30 giorni previsto per i versamenti che derivano dai c.d. "avvisi bonari" in materia di:

- liquidazione automatica delle dichiarazioni (artt. 36-*bis* del DPR 600/73 e 54-*bis* del DPR 633/72);
- controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-*ter* del DPR 600/73);
- liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata (art. 1 co. 412 della L. 311/2004).

3 AMBITO SOGGETTIVO DELLA PROROGA

Da un punto di vista soggettivo, la proroga stabilita dal DPCM 20.7.2017 e dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26.7.2017 n. 131 riguarda tutti i contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

A differenza degli scorsi anni, non sono previste limitazioni in relazione all'elaborazione degli studi di settore per le attività esercitate dagli imprenditori o lavoratori autonomi.

3.1 SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO

In relazione ai soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che beneficiano della proroga, si tratta, ad esempio:

- delle imprese individuali;
- dei lavoratori autonomi (artisti o professionisti) individuali;
- delle società di persone commerciali (snc e sas);
- delle società di capitali (srl, spa e sapa);
- delle società cooperative;
- degli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- degli enti non commerciali, se svolgono anche attività commerciale produttiva di reddito d'impresa;
- degli imprenditori agricoli che sono anche titolari di reddito d'impresa (es. attività di allevamento di animali superiori ai limiti previsti per il reddito agrario, attività agricole connesse);
- delle stabili organizzazioni in Italia di società non residenti.

Soci di società e associazioni "trasparenti"

È auspicabile che il nuovo DPCM, analogamente agli scorsi anni, preveda espressamente l'applicabilità della proroga anche per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese e che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, vale a dire:

- i soci di società di persone commerciali;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

3.2 SOGGETTI NON TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO

Non rientrano invece nella proroga tutti i contribuenti che non sono titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Si tratta, in particolare:

- degli imprenditori agricoli non titolari di reddito d'impresa;
- degli enti non commerciali non titolari di reddito d'impresa;
- dei contribuenti titolari solo di redditi fondiari (terreni e fabbricati);
- dei contribuenti titolari di altre tipologie reddituali (redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi diversi, ecc.).

3.3 SOGGETTI IRES NON COINVOLTI DALLA PROROGA

La proroga in esame non riguarda i soggetti IRES, anche se titolari di reddito d'impresa, che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2017 (senza la maggiorazione dello 0,4%) o al 31.7.2017 (con la maggiorazione dello 0,4%), per effetto:

- della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali "solari" che hanno approvato il bilancio 2016 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio);
- della data di chiusura del periodo d'imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2016 - 30.6.2017).

Ad esempio, considerando una srl "solare" che ha approvato il bilancio 2016 il 22.6.2017:

- il termine ordinario di versamento senza la maggiorazione dello 0,4% scade il 31.7.2017 (fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio);
- il termine di versamento con la maggiorazione dello 0,4% scade il 30.8.2017 (30° giorno successivo al 31.7.2017).

Poiché tali termini ordinari sono successivi ai termini prorogati, le disposizioni relative alla proroga non sono applicabili.

4 AMBITO OGGETTIVO DELLA PROROGA

Dal punto di vista delle tipologie di versamenti che rientrano nella proroga, il comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26.7.2017 n. 131 fa riferimento ai versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione IVA di imprenditori e lavoratori autonomi.

Viene quindi superata l'impostazione restrittiva del DPCM 20.7.2017, secondo cui la proroga era applicabile solo in relazione al versamento del saldo per il 2016 e del primo acconto per il 2017 dell'IRPEF e dell'IRES, nonché delle relative addizionali.

Pertanto, nei confronti dei titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, la proroga è applicabile:

- al saldo per il 2016 e al primo acconto per il 2017 dell'IRPEF e dell'IRES, nonché delle relative addizionali;
- al saldo per il 2016 e al primo acconto per il 2017 dell'IRAP;
- al saldo per il 2016 e al primo acconto per il 2017 delle imposte sostitutive (es. contribuenti "minimi" e "forfettari", cedolare secca, *capital gain*);
- al saldo per il 2016 e al primo acconto per il 2017 dei contributi INPS degli artigiani e commercianti, per il reddito eccedente il minimale;
- al saldo per il 2016 e al primo acconto per il 2017 dei contributi INPS dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95;
- all'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata (se non soggetti a ritenuta);
- al saldo per il 2016 del contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito complessivo IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui;
- al saldo per il 2016 e al primo acconto per il 2017 dell'IVIE e dell'IVAFE;
- all'IVA dovuta per l'adeguamento 2016 agli studi di settore (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%);
- al saldo IVA per il 2016, se è stato differito rispetto alla scadenza ordinaria del 16.3.2017.

4.1 VERSAMENTO DIFFERITO DEL SALDO IVA 2016

I contribuenti possono infatti effettuare il pagamento del saldo IVA per il 2016 (derivante dal modello IVA 2017), se non effettuato entro il termine ordinario del 16.3.2017, entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2017.

Se il versamento del saldo IVA viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle imposte sui redditi, l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull'importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2017.

4.2 VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Analogamente agli scorsi anni, la proroga dovrebbe altresì estendersi al versamento del diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese.

Ai sensi dell'art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, infatti, il diritto camerale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

5 OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

In caso di opzione per la rateizzazione degli importi da versare, ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97:

- poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o del primo acconto, esso, se rientrante nella proroga, deve intendersi differito alla nuova scadenza del 20.7.2017 (ovvero del 21.8.2017, con la maggiorazione dello 0,4%);
- per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece invariato il termine previsto dall'art. 20 co. 4 del DLgs. 241/97:
 - giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
 - fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA;
- il versamento rateale deve comunque concludersi nel mese di novembre 2017.

Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla ris. Agenzia delle Entrate 21.6.2012 n. 69 in relazione ad una precedente proroga ma che devono ritenersi ancora validi, qualora il contribuente intenda rateizzare i versamenti rientranti nella proroga, il piano di rateazione deve quindi essere rideterminato riducendo il numero delle rate e considerando come momento di:

- inizio della rateazione, il termine di versamento prorogato;
- fine della rateazione, il 16.11.2017 per i soggetti titolari di partita IVA o il 30.11.2017 per i soggetti non titolari di partita IVA.

Pertanto, un contribuente titolare di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che versa la prima rata rientrante nella proroga entro il 21.8.2017 (con la maggiorazione dello 0,4%):

- se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 18.9.2017 (poiché il 16 settembre cade di sabato);
- se non è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 31.8.2017.

5.1 POSSIBILITÀ DI "RINUNCIARE" ALLA PROROGA

Tuttavia, secondo quanto era stato chiarito dalla suddetta ris. Agenzia delle Entrate 21.6.2012 n. 69, i contribuenti che, pur rientrando nell'ambito applicativo della proroga, non intendono avvalersene, possono seguire le stesse scadenze di versamento delle rate previste per i soggetti che non rientrano nella proroga.

Pertanto, un soggetto titolare di reddito d'impresa o di lavoro autonomo:

.....

- che ha iniziato il versamento rateale dalla scadenza del 30.6.2017 (senza la maggiorazione dello 0,4%), non è obbligato ad adeguare il piano di rateazione in base alla nuova scadenza del 20.7.2017;
- può “rinunciare” alla proroga al 21.8.2017 e iniziare a rateizzare dalla “vecchia” scadenza del 31.7.2017 (con la maggiorazione dello 0,4%).

5.2 RATE CHE SCADONO NEL PERIODO FERIALE

In relazione alle rate successive alla prima, restano applicabili i previsti differimenti “automatici” in caso di termini che scadono durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).

Pertanto, in relazione ai contribuenti titolari di partita IVA, slitta al 21.8.2017 (poiché il 20 agosto cade di domenica) il versamento:

- della terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2017;
- della seconda rata, se la prima rata viene versata entro il 31.7.2017.